45476-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto ☐ disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte ☒ imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente	Sent. n. sez. 1499
Maurizio Gianesini		UP – 12/09/2018
Andrea Tronci	- Relatore	R.G.N. 17846/2018
Maria Sabina Vigna		
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza del 19/12/2017 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. Francesco M. Iacoviello, che ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite e, in subordine, ha concluso per il rigetto dello stesso;

udito il difensore della parte civile, avv. (omissis) , che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte depositate, in uno con la nota spese;

udito il difensore dell'imputato, avv. (omissis) , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto all'imputato la diminuente del vizio parziale di mente e ridotto ad anni due e mesi otto di reclusione la pena a suo carico per la confermata violazione dell'art. 572 cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 *quinquies* dello stesso codice, posta in essere in danno del coniuge, (omissis) , con revoca della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; ha conseguentemente applicato al prevenuto la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, con prescrizioni; ha tenuto ferme le statuizioni civili adottate dal primo giudice, salva la rideterminazione dell'ammontare delle spese liquidate alla costituita parte civile in relazione al primo grado di giudizio, in parziale accoglimento dell'appello proposto (anche) dal patrono di quest'ultima.

1.1 Ha rappresentato in proposito la Corte distrettuale – non prima di aver ribadito l'esaustività delle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a fronte dell'impugnazione dell'ordinanza di revoca per superfluità di taluni testi a discarico e comunque della richiesta di loro escussione – che la tesi difensiva della reciproca conflittualità fra i coniugi non ha trovato alcun supporto in atti ed ha richiamato a tal fine "l'enorme mole di riscontri esterni", provenienti anche da persone vicine all'imputato quali l'amico d'infanzia (omissis) e la sua stessa madre, che danno conto del "clima di assoluta violenza fisica e psicologica" creato dallo (omissis) in danno della moglie. Con la puntualizzazione che l'esistenza di *mail* affettuose fra i coniugi non introduce alcun elemento di insanabile contrasto con la ricostruzione recepita, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, di aver inizialmente deciso di proseguire la convivenza in funzione del tentativo, rivelatosi però vano, di "convincere l'imputato della necessità di una separazione non traumatica per i figli", in tale ambito inserendosi anche il percorso terapeutico con un medico psichiatra che il ricorrente si era determinato ad affrontare su iniziativa della donna.

Tale circostanza ha peraltro determinato il giudice d'appello a disporre perizia psichiatrica sulla persona dello (omissis), all'esito della quale è emerso come lo stesso, pienamente capace di stare in giudizio, all'epoca dei fatti fosse affetto da disturbo della personalità, sotto forma di persistenti e pervasivi tratti di disturbo *borderline*, narcisista e paranoide, ritenuto tale, non essendo mai trasceso in un pur transitorio deragliamento psicotico, da comportare la sussistenza di un vizio parziale di mente, con valutazione di pericolosità sociale

del prevenuto: donde il trattamento sanzionatorio nei termini sopra indicati e l'applicazione della misura di sicurezza di cui pure si è detto.

2. Avverso detta pronuncia propone tempestiva impugnazione il difensore di fiducia di (omissis) , il quale articola sette motivi a sostegno del proposto ricorso, che di seguito si sintetizzano, nel rispetto e nei limiti posti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

a) violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. c) – d) – e)*, del codice di rito, per avere la Corte distrettuale malamente disatteso il motivo d'appello con cui s'impugnava l'ordinanza di revoca di sei testi a discarico indicati dalla difesa – e comunque la loro mancata assunzione, ai sensi dell'art. 604 co. 5 cod. proc. pen. – sulla scorta di una pretesa superfluità della loro escussione, solo enunciata ma in nessun modo argomentata e giustificata, laddove i testi in questione erano funzionali alla dimostrazione dell'assunto difensivo della reciprocità delle condotte offensive fra l'imputato e la di lui moglie, di poi contraddittoriamente ritenuto insussistente, perché ancorato asseritamente sulla sola parola dell'imputato;

b) violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* ed *e)*, cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur avendo dato atto della ricorrenza del vizio parziale di mente, omette di valutare "la compatibilità dell'accertata incapacità di intendere e di volere con la particolare fisionomia del dolo abituale richiesto dalla norma di cui all'art. 572 c.p.", alla stregua di un illogico *modus procedendi*, consistito nell'aver prima accertato il dolo e solo in prosieguo il vizio di mente, così invertendo il corretto ordine logico di valutazione;

c) ulteriore violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* ed *e)*, del codice di rito, per non aver tenuto nella dovuta considerazione la collocazione di parte della condotta incriminata in epoca antecedente all'introduzione nell'ordinamento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* cod. pen., così da "trarne le derivanti conseguenze *quoad poenam*";

d) altra violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* ed *e)*, cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione delle pur sollecitate attenuanti generiche, "a cagione dell'avvenuto riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 c.p.";

e) violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* e *c)*, del codice di rito, avuto riguardo alla disposta applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, peraltro non obbligatoria, in violazione del disposto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., stante l'assenza d'impugnazione sul punto ad opera del pubblico ministero;

f) violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* ed *e)*, del codice di rito, per via della dedotta "mancanza e manifesta illogicità della motivazione", in punto di trattamento sanzionatorio, alla luce del mero ed insufficiente richiamo alla "gravità dei fatti", a fronte dell'irrogazione di una pena "superiore di un terzo alla media edittale";

g) ennesima violazione dell'art. 606, co. 1 *lett. b)* ed *e)*, cod. proc. pen., con riferimento alla negata applicazione del benficio della sospensione condizionale in ragione della disposta misura di sicurezza, benché soltanto quelle "obbligatorie e non anche le facoltative siano d'ostacolo alla concessione del beneficio".

3. Il 27 luglio u.s. il patrono della parte civile costituita ha depositato memoria difensiva, con cui passa in rassegna i singoli profili di critica testé illustrati, significandone, alla stregua di specifiche argomentazioni, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le molteplici censure formalizzate dal difensore ricorrente non hanno alcun reale fondamento, risultando anzi in larga parte inammissibili.

2. Non consentita è la prima doglianza, nella parte in cui si eccepisce l'inottemperanza al disposto dell'art. 495 cod. proc. pen.: trattasi, infatti, di nullità di ordine generale, come tale soggetta ai limiti di deduzione previsti dall'art. 182 co. 2 del codice di rito, che impone l'immediata formulazione della relativa eccezione ad opera della parte presente, pena la sanatoria della nullità medesima (cfr. esattamente in termini, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 53823 del 05.10.2017, Rv. 271732). Né ricorre il preteso contrasto con quanto stabilito da Sez. 5, sent. n. 51522 del 30.09.2013, Rv. 257891: per un verso, infatti, il principio di diritto affermato da detta sentenza, impropriamente richiamata dal ricorrente, è perfettamente in linea con la precedente enunciazione; per altro verso, il caso preso in esame dalla pronuncia citata non è in alcun modo sovrapponibile a quello di cui al presente processo, atteso che lì la subitanea reiterazione dell'istanza di assunzione dei testi oggetto del provvedimento di revoca, di poi seguita dalla proposizione del relativo motivo di gravame, è stata apprezzata alla stregua della formulazione dell'eccezione cui ha riguardo il menzionato art. 182 co. 2, laddove qui l'iniziale comportamento silente della parte ha necessariamente prodotto i suoi effetti, a nulla valendo la susseguente – e, per quanto detto, tardiva – formalizzazione della questione con l'atto di appello.

Manifestamente infondato è, poi, lo stesso primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta comunque la mancata assunzione di prove decisive, in violazione dell'art. 606 co. 1 *lett. d)* del codice di rito.

La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito, ha avuto modo di chiarire che la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello integra la violazione del testé citato art. 606 co. 1 *lett. d)* cod. proc. pen. solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte successivamente alla pronuncia di primo grado, diversamente potendo essere prospettato unicamente il vizio di motivazione, ai sensi della lettera *e)* dello stesso art. 606 (cfr. Sez. 5, sent. n. 34643 dell'08.05.2008, Rv. 240995, nonché Sez. 1, sent. n. 3972 del 28.11.2013 - dep. 2014, Rv. 259136).

Ma, pur a prescindere dal rilievo formale che precede, volendo valorizzare il profilo sostanzialistico della censura mossa dalla ricorrente difesa dell'imputato, è unanime l'elaborazione giurisprudenziale nell'affermazione del principio per cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.

Discende dal pacifico carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello che il mancato accoglimento di siffatta richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità del relativo adempimento e, per l'effetto, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 co. 1 del codice di rito. Di qui l'onere, a carico del ricorrente, di dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione delle prove oggetto della disattesa sollecitazione (cfr. Sez. 6, sent. n. 1256 del 28.11.2013 - dep. 2014, Rv. 258236).

Per contro, nel caso di specie la Corte d'appello ha congruamente argomentato la correttezza del provvedimento di revoca già adottato dal primo giudice, alla stregua della disamina dello specifico capitolato su cui era stata richiesta la singola assunzione dei testi a discarico: ne consegue l'incensurabilità della relativa statuizione, tanto più che il ricorrente si è di fatto limitato all'asciutta affermazione della funzionalità dell'escussione dei testi indotti alla propria tesi della reciprocità delle offese fra i coniugi, avendo formulato solo

obiezioni di stile di fronte alla puntuale motivazione cui si è appena fatto cenno, senza nulla dire in ordine alla pluralità e convergenze degli ulteriori elementi valorizzati convergentemente dai giudici di merito e chiaramente significativi della completezza dell'indagine probatoria svolta.

3. Non ha alcun fondamento neppure la seconda censura, in tema di elemento soggettivo del reato.

Contrariamente all'assunto difensivo, la Corte distrettuale non ha affatto operato il denunciato "rovesciamento dell'ordine logico degli argomenti", giacché le pagine iniziali della parte "critica", in senso stretto, della motivazione del provvedimento impugnato non sono affatto deputate ad affermare la sussistenza del reato nella sua pienezza, bensì a verificare la contestata ricostruzione della materialità della vicenda; accertamento conclusosi con la ribadita correttezza delle medesime conclusioni cui sul punto già era pervenuto il primo giudice, alla luce dell'ampiamente argomentata inconsistenza della tesi della reciprocità delle offese.

All'esito di tale passaggio, la Corte ha quindi provveduto ad affrontare i profili connessi all'imputabilità dell'agente, facendo propri i non contestati esiti raggiunti dal perspicuo elaborato peritale depositato dal tecnico nominato dalla Corte medesima, nel senso della sussistenza del vizio parziale di mente. Con la precisazione che i riferimenti, presenti nel provvedimento impugnato, al "mantenimento dello stato di coscienza, della capacità rievocativa", nonché alla "rapidità della ripresa del comportamento sufficientemente finalizzato e privo di vistosi aspetti confusionali" sono tali di per sé da fornire adeguata risposta alla questione posta dalla difesa in punto di dolo, rispetto alla quale è peraltro preliminare ed assorbente la constatazione della sua estraneità al contenuto dell'atto di appello, con cui risulta essere stato espressamente sollecitato, in alternativa al difetto d'imputabilità dell'imputato, solo il riconoscimento giusto della diminuente del vizio parziale di mente.

4. Eguale giudizio di radicale inconsistenza s'impone anche con riferimento alla terza censura.

E' stato ripetutamente affermato – ed il Collegio non ha motivo per discostarsi da tale orientamento, appieno condiviso – che quello di maltrattamenti è reato abituale, onde, in conformità alla struttura persistente e continuativa che di esso è propria, ogni condotta maltrattante posta in essere dal soggetto agente si salda a quelle compiute in precedenza, così dando vita ad un illecito per sua natura unitario, tale per cui il termine di prescrizione inzia a decorrere dall'ultima condotta tenuta (cfr., *ex plurimis*, sez. 6, sent. n. 52900 del 04.11.2016, Rv. 268559): ne discende la non pertinente evocazione, nel caso di

specie, del principio del *favor rei*, *ex* artt. 2 cod. pen, 25 Cost. e 7 CEDU, di cui del tutto gratuitamente è stata ipotizzata una inesistente violazione, in rapporto alla (corretta) contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 *quinquies*. Non senza aggiungere che per effetto della riduzione della pena stabilita dal primo giudice, a seguito del riconosciuto vizio parziale di mente – cui pertanto è stata di fatto attribuita valenza prevalente – non è dato comprendere l'interesse perseguito dalla difesa, fermo restando che la commissione dei fatti che integrano la materialità del reato di maltrattamenti alla presenza di figli minori costituisce una connotazione fattuale della condotta suscettibile di essere doverosamente apprezzata, ben prima della introduzione della previsione aggravatrice di cui si è detto ad opera del legislatore del 2013, in applicazione degli ordinari criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., esplicitamente richiamati in proposito già dalla sentenza di primo grado.

5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, in tema di attenuanti generiche.

La Corte territoriale non ha affatto negato il beneficio di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. – come si sostiene *ex adverso*, travisando il chiaro significato della motivazione della sentenza impugnata – per via di una sorta d'incompatibilità con l'art. 89 cod. pen., bensì ha rilevato non esistere "elementi valorizzabili per la concessione delle attenuanti generiche richieste dalla difesa, posto che non emergono segnali di resipiscenza e che la condotta vessatoria è stata posta in essere per un lungo arco temporale", da ultimo significando che la circostanza a tal fine allegata dalla difesa – avere cioè agito in stato di parziale infermità mentale – aveva già trovato adeguato spazio grazie alla disposta applicazione della diminuente di cui alla norma citata. Ragionamento in cui non è dato ravvisare alcuna errata affermazione in punto di diritto e, tanto meno, incongruenze di sorta sul piano logico, risultando quindi incensurabile nella presente sede.

6. Anche il sesto motivo, che investe il trattamento sanzionatorio adottato dalla Corte territoriale, non si sottrae alla medesima valutazione d'inammissibilità: ciò in quanto la valutazione di "gravità dei fatti", alla base della disposta conferma della pena base di anni quattro di reclusione, non consta certo unicamente di tale asciutta affermazione, che altro non è se non la sintesi della dettagliata descrizione dell'allarmante condotta di cui lo (omissis) si è reso responsabile, quale risultante già dalla sentenza impugnata e, ancor più, dalla complessiva lettura di entrambe le convergenti pronunce dei giudici di merito.

7. Del tutto inconferenti, poi, sono gli argomenti sviluppati a supporto della censura in tema di sospensione condizionale della pena, cui è d'insuperabile ostacolo l'entità della pena irrogata.

8. Non fondato, infine, è il quinto motivo del ricorso, concernente la contestata applicazione della misura di sicureza della libertà vigilata.

In proposito, risulta per vero un precedente, puntualmente richiamato dalla difesa dell'imputato, conforme alla tesi dalla stessa patrocinata; precedente con cui, in un'ipotesi sovrapponibile a quella in esame, è stato effettivamente sostenuto che "*Incorre nella violazione del divieto della "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale, quando nessuna misura di sicurezza sia stata disposta nella sentenza di primo grado*" (così Sez. 6, sent. n. 15892 dell'08.01.2014, Rv. 261530).

Afferma in proposito detta sentenza che il tenore testuale dell'art. 597, co.3, del codice di rito è "inequivoco nel precludere l'applicazione all'imputato, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, di una misura di sicurezza che non sia stata disposta in primo grado", di ciò rinvenendosi conferma nella "giurisprudenza largamente prevalente", a tal fine ampiamente citata, a mente della quale non è consentita l'irrogazione, "in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, neanche (di) una misura di sicurezza obbligatoria, come la confisca *ex* art 240 cpv. cod. pen., che sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado. Donde la conclusione già enunciata, ulteriormente rafforzata – si aggiunge – "allorquando la statuizione non discenda automaticamente dalla rilevazione di determinati presupposti fattuali ma implichi un apprezzamento discrezionale, come, per l'appunto, nel caso dell'applicazione di misura di sicurezza personale, in conseguenza del riconoscimento del vizio parziale di mente", per via della "valutazione della pericolosità sociale dell'imputato" che essa comporta.

9. Il ragionamento della pronuncia in questione non convince.

Il divieto di *reformatio in peius*, cui tradizionalmente si ricollega il dettato dell'art. 597 co. 3 cod. proc. pen. del quale si lamenta qui il mancato rispetto, evoca la violazione del principio devolutivo: non è consentito al giudice dell'impugnazione di andare al di là di ciò di cui sia stato espressamente richiesto ed entro i cui confini è pertanto circoscritto il perimetro della sua cognizione, onde egli non può irrogare all'imputato una pena comunque più grave, ovvero anche applicare nei suoi confronti una misura di sicurezza, qualora impugnante sia il solo imputato, poiché, appunto, difetta una "domanda" che possa legittimarlo a tanto.

Sennonché tale schema non risulta affatto violato nel caso in esame.

Di ciò è sintomo evidente la constatazione che le molteplici sentenze richiamate dalla motivazione sopra sintetizzata (Sez. 1, sent. n. 2004 del 30.04.2009, Rv. 243779; Sez. 5, sent. n. 7507 del 04.02.2009, Rv. 242919; Sez. 6, sent. n. 10346 del 07-02.2008, Rv. 239087; Sez. 6, sent. n. 155 del 15.01.2001, n.m.; Sez. 1, sent. n. 3134 del 21.04.1999, Rv. 213836) concernono indistintamente vicende che, pur nella loro diversità, risultano tutte accomunate dal fatto che una determinata statuizione – tipicamente, di confisca, al di là della varia tipologia – che poteva o doveva essere adottata da parte del primo giudice, fosse stata emessa dal giudice dell'impugnazione, pur in assenza di gravame ad opera della parte interessata.

In detto paradigma è agevole iscrivere anche la recente sentenza n. 12999 del 12.11.2014 – dep. 2015 della Sezione 3 (Rv. 262991) – inerente ad un'ipotesi di applicazione da parte del giudice d'appello della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro, coerentemente ritenuta indebita, malgrado il suo carattere obbligatorio, perché disposta in assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero e perciò in spregio al divieto di *refortmatio in peius* – ma altrettanto agevole è la constatazione che siffatta casistica non è in alcun modo riconducibile al caso che ne occupa, contraddistinto da una situazione radicalmente diversa.

Qui, invero, non si è in presenza di un deficit ascrivibile al primo giudice ed avverso il quale la parte pubblica non abbia esercitato le facoltà riconosciutele dalla legge, giacché l'applicazione della misura di sicurezza è stata la (legittima) conseguenza dell'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente, espressamente sollecitata dall'imputato con l'appello proposto, benché in via di subordine, in esito alle emergenze della perizia appositamente disposta nel corso del giudizio di secondo grado, risultata altresì significativa della pericolosità sociale dell'imputato. A voler dire, cioè, come in sede di gravame, per effetto degli accertamenti connessi alle doglianze prospettate dall'appellante, sia scaturito un quadro senza meno diverso rispetto a quello preso in esame dal primo giudice, rispetto al quale lo stesso P.G. d'udienza (pur non essendo la sua richiesta indefettibile) ha esplicitamente sollecitato alla Corte territoriale, con le conclusioni rassegnate al termine della propria discussione, la sottoposizione dell'imputato alla misura di sicurezza poi applicata.

Né, d'altro canto – come pure è stato sostenuto dalla difesa del ricorrente, nel corso dell'odierna discussione – può essere qui utilmente invocato l'istituto dell'appello incidentale.

A tale riguardo è dirimente la constatazione che l'appello incidentale deve pur sempre essere connotato dall'autonomia dei motivi rispetto all'impugnazione

principale dell'imputato, in grado di condurre ad un risultato utile precluso dalla sentenza impugnata *ex adverso*: ciò per la semplice ed assorbente ragione che, ove così non fosse, l'istituto si risolverebbe nel mero contrasto avverso le ragioni poste a base dell'anzidetto appello principale e risulterebbe, quindi, sostanzialmente inutile- Il che è esattamente l'inaccettabile approdo cui conduce l'assunto difensivo, che vorrebbe intendere l'appello incidentale quale strumento per ovviare, o comunque far discendere determinate conseguenze dallo (eventuale) accoglimento dell'appello principale.

Conclusivamente, pertanto, facendo applicazione del sempre valido insegnamento di cui alla sentenza della Sez. 1, n. 4037 del 19.02.1992, Rv. 189830, avente ad oggetto una vicenda analoga (ma non pienamente corrispondente) alla presente, deve essere affermato il seguente principio di diritto: "*Non viola il divieto della 'reformatio in peius' il giudice di appello che, riformando la sentenza di condanna del primo giudice impugnata dall'imputato, applichi la misura di sicurezza, prevista dalla legge come conseguenza del riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente richiesto dall'appellante*".

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali verso l'Erario e verso la costituita parte civile, queste ultime nella congrua misura di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (omissis) in questa fase, che si liquidano in € 4.200,00 complessivi oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018

Il consigliere estensore
Andrea Tronci

Il presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 9 OTT 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Piera Esposito